

Parere n. 13
del 12/10/2011

Alla cons. Germana Panzironi
Capo Ufficio Legislativo

e, p.c. All'avv. Vincenzo Nunziata
Capo di Gabinetto

Al dr. Daniele Livon
Direttore Generale per l'Università,
lo Studente ed il Diritto allo studio

Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari ai sensi dell'articolo 16, commi 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240."

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 12 ottobre 2011

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANVUR

VISTO l'articolo 16, commi 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011;

VISTA la richiesta del 6 ottobre 2011 dell'Ufficio Legislativo del MIUR, prot. 1255, a firma del Capo dell'Ufficio Legislativo, relativa a quanto in oggetto;

VISTO lo schema di regolamento riguardante i criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Il Consiglio Direttivo esaminato lo schema di decreto ministeriale riguardante l'oggetto, formula le seguenti osservazioni.

1. PREMESSA

L'ANVUR esprime apprezzamento per i contenuti del decreto, che coniuga in un modo equilibrato l'autonomia delle Commissioni per l'abilitazione nazionale con la definizione di criteri, parametri e indicatori atti a rendere più trasparente il processo di valutazione dei candidati e, secondo quanto prescritto dalla Legge 240, quello della valutazione degli aspiranti commissari.

Nel seguito, l'ANVUR esamina nel dettaglio alcuni punti del decreto e formula proposte atte, nelle sue intenzioni, a migliorare gli aspetti procedurali previsti dal decreto.

2. LE PREMESSE DEL DECRETO

Oltre ai "Visti" elencati a pagina 1, l'ANVUR suggerisce di aggiungere il Visto al parere espresso dalla Commissione VII della Camera dei Deputati in data 14 luglio 2011 sul regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, con particolare riferimento alla condizione espressa nel punto 4, laddove si richiede che "...l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei italiani sia effettuata dall'ANVUR".

3. ARTICOLO 3 COMMA 3

Nella frase "La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata e deve assicurare un peso complessivo dei parametri non inferiore al 40 per cento", l'ANVUR suggerisce di cancellare ciò che segue alla parola "motivata", chiudendo con essa il paragrafo. Il testo risultante è sufficiente a garantire che i parametri di cui all'articolo 4 comma 4 abbiano dei pesi relativi non troppo dissimili tra loro; quanto poi al peso complessivo dei parametri, non sembra corretto attribuire ad esso un valore numerico. Infatti, l'impianto del decreto è di attribuire l'abilitazione ai candidati che soddisfano **sia** ai criteri e parametri di cui agli articolo 4 (per l'abilitazione ad ordinario) e 5 (per l'abilitazione ad associato) **sia** agli indicatori di cui all'articolo 6. Inoltre, l'abilitazione è frutto di una valutazione delle singole persone, e non richiede una valutazione comparativa (quale era richiesta nei concorsi). Non sembra quindi utile attribuire dei pesi sommanti a 1 all'insieme dei criteri/parametri e degli indicatori, pesi che sarebbero funzionali soltanto ad ottenere una gerarchia dei candidati, non richiesta né desiderabile.

4. ARTICOLO 3 COMMA 4

Il comma in questione si stabilisce che "*Nella valutazione di candidati già in servizio come professori associati o ricercatori o in posizioni equivalenti all'estero, fatta salva la considerazione complessiva dei titoli di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, comma 4, sono prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni prodotte dopo la nomina nella posizione in godimento*".

La finalità di tale norma sembra essere duplice: da un lato, si vuole garantire che il candidato abbia svolto una attività scientifica di qualità successivamente alla nomina nel ruolo precedente (sia esso ricercatore o professore associato), dall'altro non si vogliono sottoporre ad una seconda valutazione pubblicazioni già valutate in precedenza da una commissione di concorso o di abilitazione. L'ANVUR comprende gli scopi della norma, ma la ritiene eccessivamente rigida e potenzialmente penalizzante nei confronti di candidati giovani e brillanti. Implicitamente, tale norma prefigura l'obbligo di aspettare, dopo l'ingresso nel ruolo

di ricercatore o professore associato, per il periodo di tempo necessario al fine di raggiungere il numero di pubblicazioni massimo per il rispettivo settore concorsuale prima di concorrere all'abilitazione per il ruolo successivo.

Tra l'altro, verrebbero trattati in maniera diversa due candidati all'abilitazione a ordinario che siano in possesso dello stesso curriculum e della stessa qualità e quantità di pubblicazioni, di cui il primo abbia già ottenuto l'abilitazione e l'entrata nel ruolo di associato, mentre il secondo abbia deciso di concorrere direttamente all'abilitazione per professore ordinario. Non solo, ma si avrebbe un trattamento diverso anche tra chi possiede l'abilitazione ad associato ma non ha ancora vinto il concorso per l'entrata nel ruolo, e chi invece sia già diventato associato. Per il primo, varrebbero tutte le pubblicazioni, mentre per il secondo verrebbero escluse tutte quelle antecedenti all'ingresso nel ruolo.

Si rileva, infine, che anche qualora si volesse mantenere tale norma nella versione attuale, si dovrebbero escludere soltanto le pubblicazioni antecedenti alla scadenza del bando del concorso precedente, e non quelle successive alla nomina in ruolo; altrimenti, verrebbero escluse dalla valutazione le pubblicazioni effettuate tra la scadenza delle domande per il concorso precedente e la nomina in ruolo, con uno iato temporale che potrebbe anche essere di parecchi mesi.

L'ANVUR suggerisce quindi di eliminare il comma 4 dell'articolo 3 o, in alternativa, di sostituire il comma 4 dell'articolo 3 con il seguente:

“Tra le pubblicazioni presentate da candidati già in servizio come professori associati o ricercatori o in posizioni equivalenti all'estero, oppure da candidati già in possesso dell'abilitazione di professore associato, almeno un terzo devono avere, come data di pubblicazione, una data posteriore alla nomina nella posizione in godimento o alla data di attribuzione dell'abilitazione di professore associato”.

5. ARTICOLO 4 COMMA 3 LETTERA b)

Nel calcolare l'impatto delle pubblicazioni presentate, si dovrebbe tenere conto, oltre che del macrosettore o settore, anche del settore scientifico-disciplinare e, eventualmente di un suo sottoinsieme. Il motivo risiede nella particolarità di alcuni settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di avere una consuetudine citazionale molto diversa per le comunità scientifiche che ad essi appartengono; quindi, utilizzare la stessa procedura per il calcolo dell'impatto per tutte le discipline comprese in un settore porterebbe a sottostimare (o sovrastimare, a seconda dei casi) l'impatto delle pubblicazioni di tali comunità.

6. ARTICOLO 5 COMMA 3 lettera b)

Stesso commento riportato al punto 5.

7. ARTICOLI 4 E 5 COMMA 4 lettera k)

Tra i titoli presentati dai candidati e sottoposti a valutazione compare “l’attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale”. Tale titolo, a conoscenza dell’ANVUR, compare per la prima volta fra i titoli che contribuiscono a definire il profilo scientifico di un candidato, e riguarda fattispecie di attività che sono in parte già incluse nell’elenco [quali ad esempio le attività ...presso istituzioni di alta cultura, università, accademie,... che sono oggetto dei punti e), f) e h)], e in parte attività che potrebbero anche esulare da una attività scientifica. Infatti, le consulenze potrebbero riferirsi ad attività professionali la cui natura non discende automaticamente dalle caratteristiche (esse sì scientifiche) dell’ente presso il quale tale attività di consulenza viene esercitata. L’ANVUR suggerisce quindi di eliminare il titolo di cui alla lettera k) sia dall’articolo 4 che dall’articolo 5.

8. ARTICOLO 6 COMMA 1 lettera b)

Stesso commento riportato al punto 5. Inoltre, dopo le parole “...e per quelle dei professori associati” si suggerisce di aggiungere la frase “tenendo conto dell’età accademica”. Tale frase è importante, in quanto un calcolo della mediana privo della normalizzazione per età accademica porterebbe a dei valori troppo elevati e penalizzerebbe ingiustamente i candidati con minore anzianità.

9. ARTICOLO 6 COMMI 1, 2 E 3

La successione logica dei tre commi conduce ad un trattamento diverso per i settori che utilizzano indicatori bibliometrici e per quelli che non lo fanno. Infatti, il comma 2 stabilisce un criterio direttivo valido unicamente per i settori di cui al comma 1 (in effetti, nella versione del decreto che ci è pervenuta, si cita il comma 2, con un errore evidente visto che un comma non può citare se stesso), mentre i settori di cui al comma 3 sarebbero lasciati privi di un criterio direttivo.

Si suggerisce quindi di invertire i commi 2 e 3, facendo in modo che il criterio direttivo di cui all’attuale comma 2 espliciti la sua validità nei confronti di tutti i settori, sia pure applicato a indicatori differenziati. Essendo impossibile suggerire le modifiche puntuali per pervenire ad una formulazione chiara, ci permettiamo di presentare nel seguito i tre commi nella versione modificata:

“1. Nei settori concorsuali per i quali sono già utilizzati indicatori bibliometrici, l’ANVUR:

a) valida, qualifica o ridefinisce indicatori bibliometrici della qualità scientifica riconosciuti in ambito internazionale o nazionale, tenendo conto delle specifiche peculiarità delle aree disciplinari;

b) determina per ogni settore concorsuale, e ove necessario per uno o più settori scientifico-disciplinari o sottoinsiemi degli stessi, la mediana della distribuzione di tali indicatori, distintamente per la fascia dei professori ordinari e per quella dei professori associati tenendo conto dell’età accademica;

c) stabilisce le modalità di utilizzo di tali indicatori e della loro mediana al fine dell’applicazione del criterio direttivo di cui al comma 3.

2. In relazione ai settori concorsuali per i quali non è consolidato l’utilizzo degli indicatori bibliometrici, l’ANVUR elabora indicatori di qualità dell’attività scientifica basati sulle

migliori prassi internazionali, tenendo conto anche degli indicatori utilizzati nei programmi di Valutazione della Qualità della Ricerca. Stabilisce altresì le modalità di utilizzo di tali indicatori.

3. La commissione si attiene al criterio direttivo in base al quale l'abilitazione viene attribuita ai candidati che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), e j) del comma 4 degli articoli 4 e 5, e i cui indicatori, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, siano superiori a quelli della fascia per la quale concorrono. Qualora la commissione intenda discostarsi dal suddetto criterio direttivo, è tenuta a darne adeguata motivazione nel giudizio finale.”

10. ARTICOLO 6 COMMA 4

L'ANVUR ritiene che la procedura proposta nell'articolo 6 comma 4 per rendere ufficiali ed effettivi gli indicatori possa creare dei problemi sia nell'articolazione temporale dell'abilitazione che nella possibilità di un tempestivo adeguamento degli indicatori alle migliori prassi internazionali.

Si ritiene che la definizione degli indicatori, che riguarda aspetti meramente tecnici del decreto in esame, dovrebbe essere lasciata all'ANVUR, dopo aver sentito le società scientifiche, i collegi accademici, le associazioni e le consulte accademiche, senza richiedere l'emissione di un decreto ministeriale. La motivazione risiede nel fatto che gli indicatori bibliometrici sono a tutt'oggi oggetto di vasta ricerca scientifica, e nuovi indicatori vengono continuamente proposti e confrontati con quelli pre-esistenti. Una procedura di validazione che preveda la trasmissione al Ministro, il parere del CUN e la successiva eventuale richiesta di riesame da parte del Ministro, il riesame da parte dell'ANVUR, e la riproposta al Ministro che la adotta con decreto senza che siano fissati per quest'ultima fase limiti di tempo, sembra incompatibile con l'esigenza di tempestività sopra descritta. Inoltre, pare all'ANVUR che l'assunzione di responsabilità sugli indicatori debba ricadere sull'agenzia stessa, viste le competenze che le sono riconosciute dal DPR 76/2010, senza investire il Ministro di una responsabilità puramente tecnica. L'ANVUR suggerisce, dunque, di sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. L'ANVUR, anche sentite le società scientifiche, le associazioni, i collegi accademici e le consulte accademiche, definisce gli indicatori bibliometrici, gli indicatori di qualità di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di utilizzo di cui al comma 3, e li pubblica con propria delibera.”

11. ARTICOLO 6 COMMA 5

In coerenza con le modifiche suggerite al punto 9, si suggerisce di sostituire l'inizio del comma con la seguente:

“5. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 e le relative modalità di utilizzo di cui al comma 3 sono resi pubblici...”

12. ARTICOLO 6 COMMA 6

In coerenza con le modifiche suggerite ai punti 9 e 10, si suggerisce di sostituire la parte finale del comma nel modo seguente:

“...l’ANVUR definisce gli indicatori bibliometrici, gli indicatori di qualità e le relative modalità di utilizzo e li pubblica con propria delibera.”

13. ARTICOLO 6 COMMA 7

Al fine di consentire una revisione degli indicatori con cadenza temporale più consona alla velocità di cambiamento del panorama internazionale degli indicatori, si suggerisce di sostituire le parole “con cadenza biennale” alla fine del comma con le parole “con cadenza annuale”.

14. ARTICOLO 8 COMMA 1

Alla fine del comma, si suggerisce di aggiungere la frase “e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul sito del Ministero”. La motivazione risiede nel fatto che il Decreto in esame non precisa la sede di pubblicazione del curriculum degli aspiranti commissari, mentre prevede che tale obbligo venga accertato alla lettera b) del comma 3.

15. ARTICOLO 8 COMMA 3 lettera b)

In coerenza con le modifiche suggerite al punto 9, si suggerisce di modificare il secondo paragrafo del comma 3 lettera b) nel modo seguente:

“Per i settori concorsuali per i quali è appropriato, si fa riferimento anche al criterio direttivo, di cui all’articolo 6, comma 3, relativo agli indicatori bibliometrici di cui all’articolo 6, comma 1. Per gli altri settori concorsuali, si fa riferimento anche al criterio direttivo di cui all’articolo 6, comma 3, relativo agli indicatori di qualità di cui all’articolo 6 comma 2”.

16. ARTICOLO 8 COMMA 3 lettera b)

L’ultimo paragrafo del comma 3 lettera b) fa riferimento al caso in cui un professore sia inserito nella lista per il sorteggio relativa ad un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione. Ciò appare in contrasto con l’accertamento previsto alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 7, dal quale sembra evincersi che il caso in fattispecie non possa verificarsi. Tra l’altro, questa possibilità sembra anche essere esclusa dalla lettera h) comma 3 articolo 16 della Legge 240.

IL SEGRETARIO
(prof.ssa Luisa Ribolzi)

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)